

Assessorato finanze, attività produttive e artigianato
Dipartimento industria, artigianato ed energia
Risparmio energetico, sviluppo fonti rinnovabili e mobilità sostenibile

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

N. 1264 in data 24-03-2020

OGGETTO: CONCESSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA DI CUI ALL'ART. 52 DELLA LEGGE REGIONALE 25 MAGGIO 2015, N. 13, AL COMUNE DI FÉNIS PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO IDROELETTRICO SULL'ACQUEDOTTO COMUNALE DI FÉNIS DENOMINATO BERGI COMPRENDE LA LINEA ELETTRICA, IN BASSA TENSIONE, DI CONNESSIONE DELL'IMPIANTO STESSO ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE.

Il Dirigente della Struttura risparmio energetico, sviluppo fonti rinnovabili e mobilità sostenibile

Vista la legge regionale 25 maggio 2015, n. 13 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno (direttiva servizi), della direttiva 2009/128/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia e della direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (Legge europea regionale 2015)), ed in particolare il titolo III, capo IV, relativo alle misure per la riduzione dei consumi regionali da fonte fossile;

vista la legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta);

visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità);

visto il decreto ministeriale 10 settembre 2010 (Linee guida per il procedimento di cui all'art. 12 del d.lgs. 387/2003 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili), pubblicato sulla G.U. n. 219 del 18 settembre 2010;

visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili);

vista la legge regionale 28 aprile 2011, n. 8 (Nuove disposizioni in materia di elettrodotti);

vista la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), Capo VI, Sezione II;

considerato che in data 13 settembre 2019 il Comune di Fénis, Partita IVA 00096180070, ha presentato una richiesta:

- di autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 52 della l.r. 13/2015, per la costruzione e l'esercizio di un impianto idroelettrico con derivazione d'acqua dalla vasca di carico comunale in loc. la Chapelle nel Comune di Fénis per la produzione sul salto di metri 139,75 della potenza nominale media annua di 41,10 kW, nella centrale ubicata in località Bergi del medesimo Comune, comprendente la linea elettrica di connessione dell'impianto stesso alla rete di distribuzione in bassa tensione alla linea esistente;
- di contestuale dichiarazione di pubblica utilità dell'impianto e delle opere connesse ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sui fondi individuati all'interno del progetto;

considerato che con nota prot. n. 6955 del 24 settembre 2019, è stata comunicata al Comune sopra citato l'improcedibilità dell'istanza per mancanza della documentazione prescritta;

considerato che a seguito delle integrazioni trasmesse in data 6 novembre 2019, con nota prot. n. 8713 in data 12 novembre 2019, è stato comunicato al Comune proponente l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 12 della l.r. 19/2007 e contestualmente è stato chiesto all'Impresa stessa di trasmettere ai soggetti interessati l'avviso di avvio del procedimento di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, al fine di ottemperare a quanto previsto dall'art. 11, comma 2, del DPR 327/2001;

richiamato il decreto del Presidente della Regione n. 286 in data 10 settembre 2019 relativo al rilascio, al Comune di Fénis, della subconcessione, fino al 21 ottobre 2043, di derivazione d'acqua dalla vasca di carico comunale in loc. la Chapelle nel Comune di Fénis per la produzione sul salto di metri 139,75 della potenza nominale media annua di 41,10 kW, nella centrale ubicata in località Bergi del medesimo Comune;

dato atto che con nota prot. n. 8802 in data 13 novembre 2019 è stata convocata la Conferenza di servizi prevista dall'articolo 52 della l.r. 13/2015 per l'esame della richiesta di cui sopra;

richiamato il verbale della riunione della Conferenza di servizi svoltasi in data 28 novembre 2019, nel quale è stato dato atto della complessiva valutazione positiva del progetto, subordinando la concessione dell'autorizzazione alla valutazione delle eventuali

osservazioni presentate nei termini previsti da parte dei soggetti interessati dall'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, alla predisposizione delle integrazioni richieste al proponente e alla conseguente valutazione positiva delle medesime da parte delle Strutture competenti;

dato atto che con nota prot. n. 10560 in 18 dicembre 2019 è stata comunicata all'Impresa proponente la sospensione del procedimento amministrativo, a decorrere dalla data della riunione della Conferenza di servizi ed è stato chiesto l'espletamento degli adempimenti necessari alla conclusione del medesimo;

considerato che l'Impresa proponente in data 28 gennaio 2020 ha trasmesso la documentazione richiesta nel corso della riunione della Conferenza di servizi e che la medesima è stata trasmessa alla Conferenza di servizi con nota prot. n. 1712 in data 18 febbraio 2020;

preso atto delle note:

- prot. n. 1968 in data 25 febbraio 2020 con la quale la Società Deval S.p.a. ha confermato che le integrazioni progettuali non interessano opere di connessione alla rete elettrica;
- prot. n. 1960 in data 25 febbraio 2020 con la quale la Struttura pianificazione territoriale ha comunicato di non avere nulla da osservare in merito alle integrazioni presentate e ha ribadito quanto già espresso con nota prot. n. 13128 del 22 novembre 2019;
- prot. n. 2413 in data 4 marzo 2020 con la quale il Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio ha comunicato che la documentazione risulta completa e pertanto ha rilasciato il nulla osta all'esecuzione degli interventi in progetto;
- prot. n. 2764 in data 12 marzo 2020 con la quale la Struttura patrimonio paesaggistico e architettonico ha autorizzato l'esecuzione delle opere, con prescrizioni, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) art. 142, lettera g);

preso atto che nei termini prescritti, scaduti il 16 gennaio 2020, non sono pervenute osservazioni da parte dei soggetti interessati dalla procedura espropriativa;

preso atto che la linea elettrica di connessione dell'impianto alla rete di distribuzione in bassa tensione, parte integrante della richiesta di autorizzazione unica di cui all'oggetto, sarà costituita da una linea in cavo interrato, dalla centrale di produzione "Bergi" fino alla cabina di consegna esistente, denominata Barche (Linea elettrica n. 06) autorizzata con Provvedimento dirigenziale n. 210/2015, nei pressi dell'omonima località;

richiamato l'art. 18 (Pubblicazione di varianti previste da leggi di settore) della l.r. 11/1998 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta) recante "in caso di varianti al PRG previste da leggi di settore, per le quali non sia espressamente disciplinata la fase di pubblicazione, l'amministrazione competente trasmette gli atti autorizzativi e gli elaborati rappresentanti le modificazioni allo strumento urbanistico vigente al Comune, che provvede ad apportare agli elaborati del PRG le conseguenti variazioni, dandone pubblicazione per trenta giorni consecutivi e trasmettendone copia, in formato cartaceo e digitale, alla struttura regionale competente in materia di urbanistica";

dato atto che l'autorizzazione in oggetto costituisce, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del d.lgs. 387/2003, dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle relative opere;

dato atto che l'autorizzazione in oggetto costituisce, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del d.lgs. 387/2003, dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle relative opere ed è funzionale all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sulle aree del Comune di Fénis indicate nell'elaborato "B-D 5.01 – Piano particellare" allegato al progetto;

considerato che, ai sensi dell'art. 52, comma 7, della l.r. 13/2015, il Comune proponente ha fornito la documentazione atta a dimostrare la piena proprietà o l'effettiva disponibilità delle restanti aree su cui sarà ubicato l'impianto e le opere connesse;

dato atto che ai sensi dell'art. 26, comma 2, della l.r. 19/2007 è considerato acquisito l'assenso delle Strutture che, regolarmente convocate alla Conferenza di servizi, non vi hanno partecipato;

dato atto che, ai sensi dell'art. 58 della l.r. 13/2015, il contributo di costruzione non è dovuto per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche o installazioni, qualora siano relativi a fonti rinnovabili di energia;

considerato che l'autorizzazione unica deve comprendere l'obbligo all'esecuzione di misure di recupero ambientale a carico del soggetto esercente, in caso di dismissione dell'impianto, e che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, della l.r. 13/2015, tale obbligo deve essere assistito da apposita cauzione a favore del Comune territorialmente competente;

ritenuto di poter adottare il provvedimento di autorizzazione, ai sensi dell'articolo 52 della l.r. 13/2015, tenuto conto delle prescrizioni formulate in sede di Conferenza di servizi, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

vista la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale), e, in particolare, l'articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 294 in data 8 marzo 2019 recante "Ridefinizione parziale della Struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale a decorrere dal 1° aprile 2019 a integrazione e modificazione delle deliberazioni 994, 1109, 1224 e 1668 del 2018 ";

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1103 del 6 settembre 2018 recante il conferimento dell'incarico dirigenziale al sottoscritto;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 70 in data 14 febbraio 2020, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2020/2022 e delle connesse disposizioni applicative;

DECIDE

1. di concedere al Comune di Fénis, Partita IVA 00096180070, l'autorizzazione unica di cui all'articolo 52 della l.r. 13/2015, per la costruzione e l'esercizio di un impianto

idroelettrico con derivazione d'acqua dalla vasca di carico comunale in loc. la Chapelle nel Comune di Fénis per la produzione sul salto di metri 139,75 della potenza nominale media annua di 41,10 kW, nella centrale ubicata in località Bergi del medesimo Comune, comprendente la linea elettrica di connessione dell'impianto stesso alla rete di distribuzione in bassa tensione alla linea esistente, sulla base del progetto esaminato dall'apposita Conferenza di servizi nella riunione del 28 novembre 2019;

2. di dichiarare l'impianto idroelettrico e le opere ad esso strettamente connesse di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del d.lgs. 387/2003 e di apporre il vincolo preordinato all'esproprio sulle aree del Comune di Fénis indicate nell'elaborato "B-D 5.01 – Piano particellare" allegato al progetto;
3. di dare atto che l'autorizzazione unica in oggetto comporta la variante agli strumenti urbanistici del Comune di Fénis ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), nelle aree di ingombro delle strutture edilizie meglio identificate negli elaborati progettuali allegati al progetto;
4. di stabilire che:
 - a. le opere devono essere realizzate in conformità al progetto esaminato dalla Conferenza di servizi;
 - b. devono essere rispettate le prescrizioni formulate nella deliberazione della Giunta regionale n. 412/2019 e nel decreto del Presidente della Regione n. 286/2019 (Concessione di derivazione acqua);
 - c. devono essere rispettate le prescrizioni formulate nel corso del procedimento e che pertanto:
 - dovrà essere eseguito un controllo puntuale e periodico dei mezzi di movimentazione inerti per evitare immissioni accidentali di inquinanti (in particolare idrocarburi) all'interno dei corpi idrici superficiali e sotterranei; la regolare effettuazione dei suddetti controlli dovrà essere verificabile mediante la consultazione dei registri di manutenzione dei mezzi e nel Piano di sicurezza interna dei cantieri;
 - l'Impresa autorizzata dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari al contenimento delle emissioni diffuse delle polveri, in particolare nelle operazioni di demolizione, movimentazione, scarico e stoccaggio dei materiali, e provvedere all'umidificazione costante delle piste di transito degli automezzi e dei cumuli di materiale polverulento, soprattutto nelle giornate secche e ventose;
 - relativamente agli aspetti acustici, dovranno essere verificate in sede di redazione del progetto esecutivo propedeutico alla cantierizzazione, le caratteristiche costruttive della centralina ed in particolare l'attenuazione acustica dovuta all'involucro, ai suoi serramenti ed alle bocchette di ventilazioni; dovrà essere prestata particolare attenzione nella scelta dei componenti vetrati considerando attentamente la necessità di collocare eventuali griglie di aerazione, condotti di estrazione o simili; dovrà essere evitato il più possibile il collegamento diretto tra gli organi meccanici e l'ambiente esterno per cui il canale di scarico dovrà prevedersi sifonato e i serramenti dovranno essere mantenuti chiusi; la turbina che verrà installata dovrà avere caratteristiche acustiche uguali o più performanti

- di quella prevista in progetto e riportata nei calcoli. Per quanto riguarda l'attività cantieristica necessaria per la realizzazione dell'opera, i limiti da rispettare rimangono quelli indicati dalla vigente normativa, salvo deroghe o esenzioni da autorizzazione che possono essere concesse dal Comune;
- nel caso siano previste operazioni di rivegetazione, al fine di evitare l'introduzione di specie vegetali alloctone, dovranno essere utilizzate esclusivamente miscele di sementi locali;
 - circa ogni condotta forata, lo scavo dovrà essere ritombato, prevedendo il contestuale inerbimento, e dovrà essere ripristinata la morfologia originaria del terreno;
 - il rivestimento ligneo della centrale dovrà essere trattato con impregnante di tonalità scura;
- d. l'autorizzazione è accordata fatti salvi i diritti di terzi e subordinata all'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia edilizia e urbanistica, di linee elettriche di trasmissione e distribuzione dell'energia, nonché di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili; pertanto, il Comune autorizzato assume la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti di terzi o eventuali danni comunque causati dalla realizzazione delle opere, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi pretesa da parte di terzi che si dovessero ritenere danneggiati;
- e. dal rilascio dell'autorizzazione, il termine per l'inizio dei lavori è di un anno mentre quello per l'ultimazione dei medesimi è di cinque anni; l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di cui al punto 1. ha durata pari a quella della subconcessione di derivazione d'acqua e pertanto fino al 21 ottobre 2043; decorso tali termini l'autorizzazione perde efficacia;
- f. laddove la presente autorizzazione dovesse avere durata superiore a quella di autorizzazioni ricomprese nel procedimento, le medesime andranno rinnovate dal titolare entro la scadenza prevista dalla normativa di settore; il Comune autorizzato dovrà inviare copia della documentazione attestante l'avvenuto rinnovo alla Struttura risparmio energetico, sviluppo fonti rinnovabili e mobilità sostenibile;
- g. qualora il Comune autorizzato intendesse apportare modifiche all'impianto, anche in corso d'opera, dovrà presentare apposita domanda ai sensi dell'art. 5, comma 3, del d.lgs. 28/2011;
- h. ai fini del rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio, il Comune autorizzato è tenuto a presentare apposita domanda alla Struttura risparmio energetico, sviluppo fonti rinnovabili e mobilità sostenibile, almeno sei mesi prima della data di scadenza dell'autorizzazione;
- i. è fatto obbligo al Comune autorizzato di comunicare contestualmente alla Stazione forestale di Nus, alla Struttura gestione demanio idrico, alla Struttura valutazione ambientale e tutela qualità dell'aria e, per conoscenza, alla Struttura risparmio energetico, sviluppo fonti rinnovabili e mobilità sostenibile, le date di inizio e di ultimazione dei lavori;
- j. prima dell'inizio dei lavori il Comune autorizzato dovrà:

- predisporre gli elaborati rappresentanti le modificazioni agli strumenti urbanistici in formato cartaceo, consistenti nell'apposizione, sulle tavole P4 del PRG, degli appositi "retini di specifica limitazione" sulle aree di ingombro delle strutture edilizie (opera di presa, dissabbiatore, vasca di accumulo, centrale di produzione), e nell'indicazione in legenda degli estremi del provvedimento autorizzativo, e provvedere all'esecuzione degli adempimenti previsti all'art. 5 dell'allegato alla deliberazione della Giunta regionale 12 aprile 2013, n. 628, concernente la disciplina applicativa dell'articolo 18 della l.r. 11/1998, relativo alla pubblicazione di varianti urbanistiche;
 - consegnare una copia cartacea del progetto esecutivo alla Stazione forestale di Nus;
- k. prima dell'inizio dell'esecuzione dei lavori interessanti le aree da sottoporre alla procedura espropriativa, il Comune autorizzato dovrà trasmettere alla Struttura espropriazioni, patrimonio e casa da gioco e, per conoscenza, alla Struttura risparmio energetico, sviluppo fonti rinnovabili e mobilità sostenibile, il verbale di immissione in possesso di cui all'art. 24 del DPR 327/2001, dando pertanto esecuzione al decreto di esproprio; in allegato dovrà presentare la seguente documentazione:
- copia del provvedimento di autorizzazione unica che attesti l'imposizione del vincolo preordinato all'esproprio/asservimento e comportante la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera;
 - i tipi di frazionamento approvati dall'Agenzia del Territorio nonché ove previsti i frazionamenti delle aree urbane;
 - le visure ipotecarie o attestazione del professionista di aver accertato presso l'ufficio dei registri immobiliari che i proprietari corrispondono a quelli iscritti nei registri catastali;
 - l'indicazione della data presunta dei lavori al fine di consentire alla Struttura espropriazioni, patrimonio e casa da gioco la predisposizione del calendario delle pratiche da evadere;
 - in caso di variazioni in sede di progetto esecutivo, la procedura relativa all'avvio del procedimento e l'acquisizione dei pareri di competenza ai sensi dell'art. 12, devono essere reiterati;
- l. prima della realizzazione delle opere strutturali, il Comune autorizzato dovrà procedere alla prescritta denuncia ai sensi della legge regionale 31 luglio 2012, n. 23 (Disciplina delle attività di vigilanza su opere e costruzioni in zone sismiche);
- m. prima dell'ultimazione dei lavori il Comune autorizzato dovrà:
- comunicare alla Struttura risparmio energetico, sviluppo fonti rinnovabili e mobilità sostenibile le specifiche tecniche definitive delle turbine, dei generatori e dei trasformatori installati;
 - comunicare alla Struttura gestione demanio idrico e alla Struttura risparmio energetico, sviluppo fonti rinnovabili e mobilità sostenibile la data di primo parallelo con la rete elettrica, il numero identificativo del punto consegna

dell'energia (Point of delivery – POD) e la data di inizio della produzione dell'energia;

- trasmettere alla Struttura gestione demanio idrico, alla Struttura patrimonio paesaggistico e architettonico, alla Struttura valutazione ambientale e tutela qualità dell'aria e alla Struttura risparmio energetico, sviluppo fonti rinnovabili e mobilità sostenibile, la documentazione fotografica relativa alla sistemazione definitiva delle aree e quella richiesta dal Gestore Servizi Energetici ai fini del riconoscimento degli incentivi (“Dossier fotografico dell'intervento” e “fotografie delle targhe dei motori primi e degli alternatori”);
 - n. il Comune autorizzato dovrà provvedere all'accatastamento dei manufatti edilizi;
 - o. entro sessanta giorni dall'ultimazione dei lavori il Comune autorizzato, ai sensi degli artt. 63 bis e 63 ter della l.r. n. 11/1998 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), dovrà presentare, per i manufatti assoggettati, una segnalazione certificata di agibilità corredata della documentazione prescritta;
 - p. alla dismissione dell'impianto è fatto obbligo al Comune autorizzato di realizzare le opere di recupero ambientale previste nel progetto autorizzato
 - q. il presente provvedimento è trasmesso al Comune autorizzato, alle strutture regionali interessate, alla Stazione forestale di Nus e ad ogni altro soggetto coinvolto nel procedimento ai sensi della l.r. 19/2007;
5. di dare atto che:
- a. per l'applicazione della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, il Comune autorizzato trasmetterà la documentazione e le comunicazioni prescritte;
 - b. le attività di vigilanza sul rispetto delle prescrizioni normative in sede di realizzazione delle opere e di corretto funzionamento delle installazioni fanno capo ai diversi soggetti istituzionali interessati, nell'ambito delle rispettive competenze; a tal fine, il Comune autorizzato dovrà consentire ai soggetti medesimi il libero accesso all'impianto;
 - c. l'esecuzione di opere non autorizzate, o comunque difformi da quanto approvato dal presente provvedimento, potranno comportare l'applicazione delle sanzioni previste dal decreto legislativo n. 42/2004, tra le quali anche la rimozione delle opere abusive;
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio della Regione;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione.

L'estensore
Jean Claude Pession

Il dirigente
Massimo Broccolato

MASSIMO BROCCOLATO

Struttura gestione e regolarità contabile della spesa e contabilità economico – patrimoniale

Atto non soggetto a spesa

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL CONTROLLO CONTABILE

REFERTO PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente provvedimento è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal 25/03/2020 per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

IL SEGRETARIO REFERTO